

- (7) Secondo le informazioni fornite dalla Slovenia, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio ^(⁹), la Slovenia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
- (9) Tenuto conto che la misura speciale ha avuto un'incidenza positiva sulla riduzione degli oneri amministrativi relativi all'IVA e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell'assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Slovenia a continuare ad applicare la misura speciale.
- (10) L'applicazione della misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE, nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Slovenia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
- (11) Al fine di evitare perturbazioni, la Slovenia dovrebbe essere autorizzata a continuare ad applicare la misura speciale senza interruzione. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto dal 1° gennaio 2022, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2013/54/UE.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/54/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/54/UE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

